

**DM 22 DICEMBRE 1997 N. 518**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI ISPETTIVE  
NELL'AMBITO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 512 del 1 ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il DPR 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che occorre definire le specifiche procedure con cui, in relazione alle peculiari esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i dirigenti del ruolo tecnico antincendi possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo stesso;

Visto l'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

1. Al fine dell'espletamento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del DL n. 512 del 1 ottobre 1996, con decreto del direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo, vengono annualmente individuati gli uffici, le strutture ed i settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da sottoporre a verifica sulla base delle esigenze emerse nel corso dell'anno precedente.

2. Gli ispettori possono, inoltre, essere incaricati di svolgere la propria opera anche nei confronti di ogni altro ufficio o settore di attività che si ritenga di sottoporre a verifica, anche in relazione a quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29.

**Art. 2**

1. Lo svolgimento delle funzioni ispettive compete agli ispettori regionali ed interregionali.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, il direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi, su proposta dell'ispettore generale capo, provvede ad attribuire i singoli incarichi ispettivi.

### **Art. 3**

1. L'attività dei dirigenti incaricati di funzioni ispettive sarà coordinata, ferme restandone le altre competenze, dall'ispettore generale di cui al quadro D della tabella III dell'allegato II del DPR 30 giugno 1972, n. 748, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, articolo 37, tabella C.

2. Gli ispettori, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 12 del DPR 30 giugno 1972, n. 748, provvedono, in particolare, a svolgere la vigilanza per accertare la regolarità dell'azione tecnico-amministrativa e verificare la razionale organizzazione e l'adeguata utilizzazione del personale e delle risorse nonché in particolare l'attuazione della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Gli ispettori riferiscono sull'esito delle ispezioni al direttore generale e all'ispettore generale capo con relazioni da presentare corredate dalle proposte sui provvedimenti ritenuti necessari per sanare le eventuali irregolarità riscontrate e per il miglioramento del servizio entro i quindici giorni successivi all'espletamento dell'indagine, anche al fine dell'esercizio dei poteri di cui alla lettera h) dell'articolo 16 del citato DLgs n. 29/1993.

4. Qualora le circostanze lo richiedano gli ispettori possono formulare proposte di provvedimenti urgenti anche nel corso dell'ispezione, motivandone l'urgenza.

### **Art. 4**

1. Durante l'espletamento delle funzioni ispettive, conferite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 19 del DLgs n. 29/1993, il dirigente mantiene la titolarità dell'ufficio cui è preposto e, durante i periodi di assenza, è temporaneamente sostituito nell'esercizio dell'incarico dirigenziale dal comandante provinciale del capoluogo ove ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

### **Art. 5**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni relative alle funzioni ispettive contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e nel DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, in premessa citati.